



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

COMITATO DI GESTIONE

DATA	PROT. N.	ORGANO
23/06/2017	5	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

Calcolo contributi – Oneri di gestione imprese assicuratrici.

IL COMITATO DI GESTIONE DEL  
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI  
nella seduta del 23 giugno 2017

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e, in particolare, il capo IV concernente le disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni;

visto l'art. 19, comma 3, del suddetto decreto in materia di compiti del Comitato di gestione;

visto l'art. 21, comma 2 del suddetto decreto riguardo alla determinazione dei contributi da ripartire tra gli utenti del Casellario;

visto il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni", approvato con d.m. 27 settembre 2002, che detta, tra l'altro, i criteri di ripartizione degli oneri a carico degli utenti;

visto l'art. 123 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private (d.p.r. n. 449/1959) che prevedeva in via generalizzata per tutti i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione la deduzione degli oneri di gestione nella misura stabilita annualmente dall'Ivass;

visto l'art 335 del successivo d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), che prevede la deduzione degli oneri di gestione per le imprese assicuratrici e si riferisce esclusivamente alla determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione;

visto l'art 354, del citato d.lgs. n. 209/2005, che, nel normare integralmente la materia, al comma 1 ha abrogato espressamente il d.p.r. n. 449/1959 e al comma 4 ha previsto che "la predetta disposizione continua ad essere applicata fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre 30 mesi dopo il termine previsto al comma 2 dell'art.355", cioè non oltre il 30 giugno 2010;



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI  
COMITATO DI GESTIONE

DATA	PROT. N.	ORGANO
23/06/2017	5	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

considerato che sulla portata di tali disposizioni erano insorti differenti orientamenti interpretativi che hanno determinato la richiesta di parere al Ministero del Lavoro, ad oggi priva di riscontro, e all'Avvocatura generale dell'Inail;

visto e condiviso il parere dell'Avvocatura generale Inail del 16 maggio 2017, secondo cui è necessario ricalcolare i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione dal 1° luglio 2010;

condivisa, altresì, la proposta di cui alla relazione del Dirigente responsabile del Casellario centrale infortuni in data 24 maggio 2017,

#### DELIBERA

dal calcolo dei contributi dovuti dagli Utenti del Casellario non sono deducibili gli oneri di gestione.

Gli Uffici provvederanno a ricalcolare i contributi, senza la deduzione degli oneri di gestione, per il periodo da 1° luglio 2010 a tutto il 31 dicembre 2016.

I relativi conguagli a debito e a credito saranno conteggiati in occasione della prossima determinazione dei contributi relativa al corrente anno 2017.

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Stefania Di Pietro)

IL PRESIDENTE

(D.ssa Maria Teresa Palatucci)